ingenerino seri dubbi quanto all'esattezza dei dati corretti.

2. Qualora la Commissione neghi l'imputazione al FEAOG di talune spese perché provocate da infrazioni alla normativa comunitaria commesse da uno Stato membro, spetta a quest'ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato. Detto onere della prova incombe ad uno Stato membro qualora la Commissione ritenga, in forza dei risultati significativi di controlli mediante sondaggio, che esso non ha ottemperato all'obbligo di controllare adeguatamente la qualità del tabacco da esso ammesso all'intervento.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-385/89 *

I — Contesto normativo

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), prescrive che la Comunità, più precisamente la sezione « garanzia » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il « FEAOG »), finanzi direttamente le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi e gli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli rispettivamente accordati alle imprese, in conformità alle norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi nazionali designati procedano, in conformità alle norme comunitarie ed alle legislazioni nazionali, al pagamento delle restituzioni e degli interventi suddetti. Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento, la Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai conti annuali, corredati dei documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione, dei conti dei servizi e degli organismi degli Stati membri abilitati a pagare le restituzioni alle esportazioni nei paesi terzi e gli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, nell'ambito dell'organizzazione comune degli stessi. Ai sensi dell'art. 9 del suddetto regolamento, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAOG. Inoltre, gli agenti incaricati della Commissione hanno diritto a compiere verifiche in loco, in occasione delle quali hanno accesso a tutti i documenti inerenti alle spese finanziate dal FEAOG.

* Lingua processuale: il greco.

2. Ai sensi dell'art. 8, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia » (GU L 186, pag. 1), la decisione relativa alla liquidazione comporta la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'anno in questione, riconosciute a carico del FEAOG, sezione « garanzia ».

II — Antefatti

3. Con la decisione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, la Commissione liquidava i conti degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAOG, sezione « garanzia », per l'esercizio finanziario 1987 (GU L 359, pag. 23) e fissava l'importo delle spese imputate al FEAOG.

4. Alla luce dei controlli da essa effettuati, la Commissione riteneva in particolare che una parte delle spese dichiarate dalla Repubblica ellenica non possedesse i requisiti stabiliti dalle norme comunitarie e non potesse pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione « garanzia ». Dall'allegato alla decisione 89/627 risulta che l'importo delle spese rimasto a carico della Repubblica ellenica ammontava a 4 015 480 761 DR. La decisione indica altresì che gli Stati membri sono stati informati in modo particolareggiato sulle correzioni dei loro conti e che hanno potuto far conoscere la loro posizione in proposito.

5. Con la decisione 19 aprile 1990, 90/213/CEE (GU L 113, pag. 32), la Commissione modificava la decisione 89/627, in particolare per quel che riguarda la fissazione dell'importo delle spese rimaste a carico della Repubblica ellenica: essendo stato riconosciuto un errore di contabilità, detto importo è stato ridotto a 2 323 949 293 DR.

6. Dagli atti di causa risulta che, secondo la Commissione, le operazioni per le quali non sono state riconosciute dette spese non erano conformi al diritto comunitario vigente. La Commissione avrebbe precisato alla Repubblica ellenica i motivi specifici dell'irregolarità di ogni operazione nel corso dei contatti bilaterali che hanno preceduto la decisione di liquidazione dei conti. Detti motivi sono stati riassunti nella relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti, relativa all'esercizio 1987 (in prosieguo: la « relazione di sintesi »), trasmessa alla Repubblica ellenica.

7. Il presente ricorso è volto in primo luogo all'annullamento della decisione 89/627 nel suo complesso per inosservanza delle forme prescritte ad substantiam e per trasgressione del Trattato o delle norme di diritto relative alla sua attuazione, a causa delle riserve espresse dalla Commissione nei " considerando " della decisione nonché dell'imputazione arbitraria ed erronea alla Grecia dell'importo globale di 4 015 480 761 DR invece di 2 323 949 293 DR (prescindendo da contestazioni specifiche relative a quest'ultimo importo). In secondo luogo il ricorso è volto all'annullamento parziale della decisione controversa per quel che riguarda il diniego di imputazione al FEAOG degli importi seguenti:

— 213 801 319 DR, per restituzioni all'esportazione di 6 400 t di semola di grano (punto 4.1.4.1 della relazione di sintesi);

— 367 402 940 DR, per la gestione dei mangimi (punto 4.1.4.2 della relazione di sintesi);

— 258 108 000 DR, per prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali [campagna 1986/1987, punto 4.2.2.2.3, sub 1), della relazione di sintesi];

— 1 391 025 367 DR, per l'ammasso del tabacco (punto 4.9.1 della relazione di sintesi).

III — Procedimento contenzioso

8. Il ricorso della Repubblica ellenica è stato registrato nella cancelleria della Corte il 29 dicembre 1989.

9. Con atto separato, registrato presso la cancelleria della Corte in pari data, la Repubblica ellenica, conformemente all'art. 185 del Trattato e agli artt. 83 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza 23 febbraio 1990, causa C-385/89 R, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-561), il presidente della Corte ha deciso che non vi era motivo di provvedere e ha riservato le spese.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Una serie di quesiti sono stati posti alle parti, che hanno risposto entro i termini stabiliti.

11. La *Repubblica ellenica*, ricorrente, conclude nel ricorso che la Corte voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1987, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia », nelle parti impugnate nel loro complesso col presente ricorso;

2) condannare la Commissione alle spese.

12. La *Commissione*, convenuta, chiede che la Corte voglia:

1) respingere in quanto infondata la domanda d'annullamento proposta dalla Repubblica ellenica contro la decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE;

2) condannare la convenuta alle spese, comprese le spese della domanda di sospensione dell'esecuzione nella presente causa.

13. Nella replica la Repubblica ellenica ha rinunciato alla censura relativa all'imputazione arbitraria ed erronea dell'importo globale di 4 015 480 761 DR, in seguito alla correzione apportata dalla decisione 90/213 all'errore di contabilità riconosciuto dalla Commissione.

In risposta ad uno dei quesiti della Corte, la Repubblica ellenica ha altresì rinunciato alla censura generale relativa alle riserve espresse dalla Commissione nei " considerando " della decisione impugnata a causa del fatto che la Corte ha già respinto un mezzo identico nelle sentenze 10 luglio 1990, cause C-259/87, C-334/87 e C-335/87, Grecia/Commissione (Racc. pagg. I-2845, I-2849 e I-2875), relative alle liquidazioni dei conti per il 1983, il 1984 e il 1985.

Nella medesima risposta la Repubblica ellenica ha infine rinunciato alla censura relativa alla mancata imputazione al FEAOG di un importo di 367 402 940 DR, per la gestione dei mangimi, in seguito alla sentenza 19 marzo 1991, causa C-32/89, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-1321), relativa alla liquidazione dei conti per il 1986, in cui la Corte ha respinto un mezzo identico.

I mezzi cui la Repubblica ellenica ha dichiarato di voler rinunciare non sono più ripresi in prosieguo.

IV — Mezzi e argomenti delle parti

A — *Sulle spese per restituzioni all'esportazione di 6 400 t di semola di grano duro (punto 4.1.4.1 della relazione di sintesi)*

14. La *Repubblica ellenica* chiede l'annullamento della decisione controversa su questo punto per errore di fatto.

15. All'atto della liquidazione dei conti per il 1986, la Commissione non aveva imputato al FEAOG le spese dichiarate dalla Repubblica ellenica per restituzioni all'esportazione di 40 000 t di semola di grano.

Ciò era dovuto alla constatazione degli interventi attivi della Repubblica ellenica sul mercato dei cereali tramite l'Ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (la « KYDEP »), che si era impegnato a liquidare per conto dello Stato le giacenze di grano in suo possesso in forza di quattro contratti programmatici. Uno di questi contratti riguardava 40 000 t di semola. Poiché la Repubblica ellenica contestava l'esistenza di detto contratto, la Corte di giustizia, con la citata sentenza nella causa C-32/89, Grecia/Commissione, ha riconosciuto che la Commissione non aveva commesso errori concludendo nel senso dell'esistenza del contratto programmatico di cui trattasi e che le autorità elleniche, in spregio del diritto comunitario, erano intervenute sulle condizioni di acquisto e vendita dei cereali da parte della KYDEP, controllando le operazioni effettuate da quest'ultima e ripianando il suo deficit con misure di bilancio.

Dato che delle 40 000 t di semola di cui è causa solo 33 600 t erano state prese in considerazione per la correzione finanziaria relativa al 1986, la Commissione ha proceduto alla correzione del saldo di 6 400 t per l'esercizio 1987, per un importo di 213 801 319 DR.

16. La Repubblica ellenica non contesta questi dati, ma sostiene che la decisione della Commissione su questo punto è viziata da errore di fatto, dato che il contratto programmatico per la semola non è mai stato effettivamente eseguito.

D'altra parte, alla luce della citata causa C-32/89, sarebbe senz'altro perlomeno inopportuno e dannoso per la Repubblica ellenica approvare l'importo di cui sopra nell'ambito della decisione controversa.

All'osservazione della Commissione secondo cui una semplice affermazione della mancata esecuzione del contratto programmatico per la semola non sarebbe sufficiente, in mancanza di elementi di prova concreti atti a smentire la fondatezza della posizione della Commissione, la Repubblica ellenica ribatte, in primo luogo, di non poter presentare elementi di prova inesistenti; in secondo luogo, che, poiché la Commissione non accetta la garanzia formale data dalla Repubblica ellenica in ordine alla mancata esecuzione del contratto di cui è causa, l'onere della prova incombe alla Commissione stessa.

B — *Sulla riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali [campagna 1986/1987; punto 4.2.2.2.3, sub 1), della relazione di sintesi]*

17. L'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579 (GU L 139, pag. 29), ha istituito dal 1° luglio 1986 un prelievo di corresponsabilità (5,38 ECU/t, equivalente a 628 DR/t per la campagna 1986/1987) dovuto sui cereali prodotti nella Comunità ed utilizzati per una delle operazioni seguenti: prima trasformazione, acquisto all'intervento, esportazione sotto forma di grani.

Il prelievo di corresponsabilità, volto a scoraggiare la sovrapproduzione, dev'essere versato al FEAOG come entrata. Ora, tutto il problema risiede nel controllo della dichiarazione degli Stati membri per quel che riguarda la corretta riscossione del prelievo.

18. Secondo la *Commissione*, i metodi fondati unicamente sui conti annuali degli Stati membri ed utilizzati nei casi di calcolo delle spese degli Stati membri finanziate dal FEAOG (in cui è possibile determinare l'identità degli aventi diritto e di conseguenza controllare le relative modalità d'imputazione delle spese) non possono essere applicati nel caso di calcolo delle entrate del FEAOG. Ciò è dovuto al fatto che, ad esempio, nel caso dell'entrata a titolo di prelievo di corresponsabilità, gli elementi contabili degli enti d'intervento degli Stati membri indicano solo gli operatori che hanno effettivamente versato detto prelievo, senza nessuna traccia dei quantitativi di cereali esentati dal prelievo nonché della legittimità dell'esenzione stessa. Da qui la necessità di elaborare un metodo di calcolo fondato anche su di una serie di dati statistici che, sottoposti a controlli incrociati, consentano di pervenire ad una valutazione completa ed affidabile del grado effettivo di riscossione del prelievo in ogni Stato membro. Questo metodo, elaborato dal FEAOG e comunicato agli Stati membri, è fondato sugli elementi statistici comunicati sotto la responsabilità di questi ultimi e pubblicati da Eurostat ed è impostato su due dati fondamentali: il « quantitativo soggetto » (che deriva essenzialmente dalle statistiche comunicate dagli Stati membri nell'ambito della gestione del mercato dei cereali) e il « quantitativo esente ». Poiché il quantitativo per cui il prelievo è stato riscosso è conosciuto per

definizione, un semplice calcolo matematico consente di individuare il quantitativo totale per cui il prelievo non è stato riscosso, con conseguente correzione finanziaria.

19. La *Repubblica ellenica* non contesta il metodo in quanto tale, ma si ritiene lesa dai risultati concreti raggiunti applicandolo nel caso di specie.

Uno degli elementi statistici che concorrono alla fissazione del « quantitativo soggetto » è il dato relativo all'utilizzo interno totale. Ora, dopo aver comunicato all'Eurostat, un anno dopo la fine della campagna 1986/1987, il dato di 5 141 000 t, con telex 17 aprile 1989 le autorità greche hanno dichiarato che, in seguito ad ulteriori controlli più approfonditi, il dato sull'utilizzo interno totale era di 4 489 000 t (cioè 652 000 t in meno rispetto al dato preso in considerazione dalla Commissione); applicando il metodo di calcolo con riferimento a questi due diversi dati e tenendo conto dell'aggiunta, concordata fra le parti, di 299 000 t al quantitativo esente, si giunge a due risultati diversi per il prelievo non riscosso: rispettivamente 411 000 t (per una correzione finanziaria di 258 108 000 DR) secondo la Commissione e 0 t secondo la Repubblica ellenica. Il dato corretto è stato d'altra parte pubblicato da Eurostat il 6 dicembre 1989, dopo l'emanazione della decisione controversa (15 novembre 1989).

20. La Commissione ha negato la presa in considerazione di questo nuovo dato sostenendo che il dato comunicato all'Eurostat nel 1988 dev'essere considerato definitivo per una serie di motivi.

In primo luogo, è difficile supporre che il dato iniziale possa aver subito una rilevante modifica, intorno al 13%, due anni dopo la fine della campagna corrispondente; in secondo luogo, non sono mai state osservate modifiche del genere per le campagne precedenti; in terzo luogo, il primo dato Eurostat è praticamente identico a quello comunicato dalle autorità elleniche alla direzione dei cereali della Commissione nell'ambito del bilancio provvisorio (5 263 000 t); in quarto luogo, le autorità greche non hanno prodotto nessun elemento concreto atto a provare che i primi dati statistici di Eurostat contenevano errori; infine, per quel che riguarda il fatto che Eurostat ha pubblicato il dato corretto, ma dopo l'adozione della decisione controversa, la Commissione richiama la giurisprudenza costante della Corte di giustizia secondo cui la legittimità di un atto impugnato dev'essere valutata rispetto ai fatti reali e ai dati che esistevano nel momento in cui l'atto è stato emanato. La Commissione cita, a questo proposito, la sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76 (Francia/Commissione, Racc. pag. 321).

21. La Repubblica ellenica ribatte che, poiché la Commissione stessa riconosce che esistono difetti di affidabilità del sistema di raccolta dei dati statistici nel settore dei cereali e essersi basata nel caso di specie sui risultati provvisori dei dati rilevanti, quest'ultima non ha il diritto di contestare i dati prodotti successivamente dalle autorità elleniche dopo un controllo drastico e che rispecchiano il dato esatto dell'utilizzo interno totale.

Inoltre, secondo lo Stato ricorrente, la Commissione richiama a torto la citata giurisprudenza della Corte, dato che sin dal 17 aprile 1989, prima dell'emanazione della de-

cisione controversa, la Repubblica ellenica aveva messo a disposizione della Commissione i dati corretti.

Su quest'ultimo punto la Commissione sostiene che la comunicazione del 17 aprile 1989 non conteneva alcun elemento di prova concreto ed affidabile a giustificazione della correzione apportata.

C — *Sulle spese per l'ammasso del tabacco grezzo (punto 4.9.1 della relazione di sintesi)*

22. La *Repubblica ellenica* chiede l'annullamento della decisione controversa su questo punto perché sono stati presi in considerazione elementi di valutazione illegittimi e, in subordine, per erronea rappresentazione della situazione di fatto.

23. Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1467 (GU L 164, pag. 32), ha fissato talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio. L'art. 5 prevede che gli organismi d'intervento acquistano soltanto i tabacchi corrispondenti alle caratteristiche qualitative minime da definire sulla base della classificazione per varietà e per qualità.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1727 (GU L 191, pag. 5), il tabacco corrisponde alle caratteristiche qualitative minime di cui all'art. 5 del regolamento n. 1467/70 se non presenta una o più delle caratteristiche previste nell'allegato III.

L'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 216, pag. 1), prevede che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto ed il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente, al passivo ed all'attivo, i vari elementi che compongono le spese e le entrate.

24. Poiché il FEAOG nutriva dubbi sulla qualità dei tabacchi destinati all'ammasso in Grecia, esso ha effettuato nel dicembre 1987 un controllo per campione in loco, nei depositi di Salonicco, Cavala e Serres.

Dalle analisi effettuate è risultato che una parte notevole del tabacco controllato per l'intervento non corrispondeva alle caratteristiche qualitative minime richieste. I difetti qualitativi hanno indotto il FEAOG ad escludere dal finanziamento comunitario le spese relative all'ammasso di tutto il tabacco Burley nonché quelle relative all'ammasso delle partite di tabacco di tipo orientale sottoposte a controllo.

25. La Repubblica ellenica contesta sia la modalità di prelievo dei campioni sia la rappresentatività delle partite da cui provengono.

Per quel che riguarda il primo punto, la ricorrente sostiene che, in mancanza di norme

sul regolamento, il FEAOG avrebbe dovuto seguire la prassi dominante a livello internazionale, cioè il prelievo di strati orizzontali di uno spessore di circa cinque centimetri, mentre nel caso di specie sarebbe stato effettuato mediante prelievo di foglie. Inoltre, nessun rappresentante degli enti greci è stato invitato ad assistere all'esame dei campioni effettuato dal laboratorio.

Per quel che riguarda la rappresentatività del campionamento, la ricorrente allega l'arbitrarietà dell'estensione a tutta la Grecia dei risultati del campionamento effettuato solo in tre città.

Inoltre, qualora la qualità non fosse stata idonea, gli acquirenti avrebbero senz'altro reagito, cosa che non si è comunque verificata.

26. La Repubblica ellenica sostiene altresì che la decisione della Commissione è viziata da un errore di diritto in quanto ha considerato i tabacchi di cui è causa come effettivamente persi ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento n. 1883/78.

Inoltre la Commissione ha trasgredito il principio generale dell'arricchimento senza giusta causa, includendo nel conteggio per la correzione finanziaria non solo le spese, ma anche il valore del prodotto.

27. Per quel che riguarda le modalità di prelievo dei campioni, la *Commissione* ribatte che quest'ultimo è stato effettuato conformemente ai dati scientifici ed ai metodi utilizzati a livello internazionale, secondo la prassi costante da essa seguita.

I controlli sono stati effettuati negli impianti appartenenti all'Ufficio nazionale del tabacco (EOK), responsabile della gestione, di comune accordo con i competenti funzionari dell'EOK, che hanno sempre accompagnato la missione di controllo comunitario e non hanno mai sollevato la benché minima obiezione.

Quanto alla mancanza di rappresentanti degli enti greci al momento dell'esame dei campioni da parte dei laboratori della ditta SEITA di Bergerac (Francia), la Commissione osserva che nessuna disposizione comunitaria prevede la partecipazione di rappresentanti delle autorità nazionali alle analisi di laboratori indipendenti e che anzi siffatta partecipazione rischierebbe di compromettere l'obiettività delle analisi.

28. Per quel che riguarda la rappresentatività del campionamento, la Commissione osserva che proprio Salonicco, Cavala e Serres costituiscono i tre centri principali di produzione di tabacco del paese.

Quanto alla (mancata) reazione degli acquirenti, la Commissione afferma che sarebbe inconcepibile che non acquistino le giacenze controverse, poiché i prezzi cui erano state offerte rappresentano solo il 3% del prezzo di mercato. Del resto, il prezzo eccezionalmente basso aveva costituito uno dei motivi

per inviare una missione di controllo comunitario in Grecia.

29. La Commissione ritiene priva di ogni fondamento giuridico l'affermazione della ricorrente secondo cui sarebbero stati presi in considerazione importi eccessivi, perché i tabacchi sono stati considerati come effettivamente persi. Infatti la detrazione è stata effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1883/78.

30. La Commissione considera altresì privo di ogni fondamento l'argomento della ricorrente che le addebita di aver preso in considerazione, applicando l'art. 4 del regolamento n. 1883/78, non solo le spese già versate ma anche il valore del prodotto.

La convenuta sottolinea infatti che nelle tabelle di calcolo sono riportati anche i cali in quantità e in valore sia degli acquisti sia delle vendite dei tabacchi di cui è causa, cioè che si tiene conto anche dei tabacchi entrati o usciti dalle giacenze. Di conseguenza, il valore dei quantitativi di tabacco ritenuti non in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 1727/70 non è stato in realtà preso in considerazione.

V — Risposte ai quesiti rivolti dalla Corte

A — *Quesiti alla Repubblica ellenica*

1. a) *Primo quesito*

« Alla luce delle sentenze della Corte 10 luglio 1990, cause C-259/87, C-334/87 e C-335/87, Grecia/Commissione; 12 luglio 1990, causa C-35/88, Commissione/Grecia, e 19 marzo 1991, causa C-32/89, Grecia/Commissione, la Repubblica ellenica è pregata di indicare con precisione alla Corte i mezzi e gli argomenti che intende mantenere ».

b) *Risposta*

La Repubblica ellenica ha comunicato di rinunciare ai mezzi relativi:

— alle spese per restituzioni all'esportazione di 6 400 t di semola di grano duro;

— alla riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

— alle spese per l'ammasso del tabacco greggio.

2. a) *Secondo quesito*

« La Repubblica ellenica è invitata a precisare gli elementi che l'hanno indotta a modificare nel 1989 il dato relativo all'utilizzo interno totale di cereali (campagna 1986/1987) rispetto al dato comunicato all'Eurostat nel 1988 ».

b) *Risposta*

Le autorità elleniche hanno sostenuto sia nel ricorso d'annullamento sia nella replica che i

dati statistici su cui la Commissione si era fondata per calcolare i quantitativi di cereali soggetti a prelievo di corresponsabilità erano provvisori e fondati su valutazioni relative al futuro raccolto. Questa valutazione si fonda sulla produzione prevista o attesa e, evidentemente, fa riferimento ad un rendimento lordo medio, a causa dell'eventuale influenza di fattori naturali. Il momento in cui viene effettuata la valutazione incide altresì sulla possibilità di avvicinarsi alla realtà. Qualora la valutazione venga effettuata in un momento più prossimo a quello del raccolto, essa può essere considerata senz'altro più affidabile. Inoltre le autorità elleniche hanno incontrato una difficoltà nella presentazione dei dati esatti a causa dell'incidente nucleare di Cernobil. Come è noto, a causa di questo incidente, la Commissione ha vietato lo smercio dei cereali colpiti da radioattività. Detti prodotti sono rimasti chiusi più di due anni nei depositi dei produttori e dei negozianti. Pertanto, anche per questo motivo non era facile determinare con esattezza i quantitativi per cui doveva essere versato il prelievo.

B — *Quesiti alla Repubblica ellenica e alla Commissione*

3. *Terzo quesito*

« Le parti sono invitate a controllare i rispettivi calcoli per quel che riguarda il prelievo di corresponsabilità dei cereali. In particolare sono pregate di indicare:

— da quale documento risulta che la Commissione ha effettivamente accettato le osservazioni della Repubblica ellenica per quel che riguarda le 299 000 t di consumo nelle aziende [v. punto 4.2.2.2.4, sub 1), lett. b), secondo trattino, dell'allegato X al ricorso];

— qual è il quantitativo per cui il prelievo non è stato riscosso, nell'ipotesi in cui si sia tenuto conto

a) delle 299 000 t di cui sopra;

b) della differenza tra il quantitativo di utilizzo e quello affermato dalla Repubblica ellenica;

c) di a) e di b) contemporaneamente;

— con precisazione dei quantitativi e delle corrispondenti somme controverse ».

Risposta

3.1. Primo sottoquesito

Le due parti forniscono la medesima risposta: il fatto che la Commissione abbia effettivamente accettato le osservazioni della Repubblica ellenica per quel che riguarda le 299 000 t che rappresentano il consumo umano nell'azienda risulta dall'Addendum 2, Rev. 1, della relazione di sintesi 1987, del 5 ottobre 1989, punti 4.2.2.2.3 e 4.2.2.2.4 [1].

1 — Copia di questo documento, per la parte interessata, è stata versata agli atti per la prima volta in allegato alla risposta al quesito.

3.2. Secondo sottoquesito

Secondo la *Commissione*, considerando che le 299 000 t rappresentano il consumo umano nell'azienda, il quantitativo totale per cui il prelievo non è stato riscosso ammonta a 411 000 t.

Secondo la *Repubblica ellenica*, nella stessa ipotesi non rimangono più quantitativi per cui si potrebbe ritenere che debba essere versato un prelievo.

3.3. Terzo sottoquesito

Secondo la *Commissione*, se si effettua il calcolo sulla base del dato di 5 141 000 t di utilizzo interno totale da essa preso in considerazione, il quantitativo per cui il prelievo non è stato riscosso ammonta a 710 000 t. Prendendo invece in considerazione il dato della Repubblica ellenica (4 489 000 t), detto quantitativo ammonta a 58 000 t.

Secondo la *Repubblica ellenica*, la risposta a questo sottoquesito non può essere data secondo la formulazione del testo dei quesiti. Essa si limita a riprodurre sulla medesima tabella i calcoli effettuati dalla Commissione (con riferimento al dato di 5 141 000 t) e dalla Repubblica ellenica (col dato di 4 489 000 t). Questi calcoli conducono al risultato, rispettivamente, di 710 000 e 299 000 t, per cui il prelievo non è stato riscosso.

3.4. Quarto sottoquesito

Secondo la *Commissione*, se, per calcolare il quantitativo per il quale non è stato riscosso il prelievo, si tiene conto sia delle 299 000 t esenti in quanto consumo umano nell'azienda sia delle 5 141 000 t di utilizzo interno totale da essa prese in considerazione, si giunge al risultato di *411 000 t.* Se invece, pur prendendo in considerazione le dette 299 000 t, si adotta come dato relativo all'utilizzo interno quello della Repubblica ellenica (4 489 000 t), si giunge al risultato, negativo, di *meno 241 000 t*, che rappresenta una riscossione in eccesso. Tradotto in termini monetari, il primo calcolo conduce ad una correzione finanziaria di 258 108 000 DR; il secondo, invece, ad un importo di 151 348 000 DR, che la Commissione dovrebbe restituire alla ricorrente. A questo proposito la Commissione sottolinea che, nella prassi e da un punto di vista tecnico, il prelievo non può vertere su di un quantitativo superiore al normale, perché la sua riscossione presuppone l'espletamento di un'operazione commerciale (trasformazione, esportazione, ecc.). Di conseguenza, poiché il prelievo viene riscosso dallo Stato membro, non sarebbe concepibile che quest'ultimo l'abbia incassato senza aver effettuato un'operazione commerciale e senza che si siano verificate le condizioni previste dai regolamenti comunitari. Del resto, sottolinea la Commissione, la ricorrente stessa ha dichiarato (allegato XII al controricorso) che il saldo per cui il prelievo non era stato riscosso ammontava solo a 299 000 t (quantitativo esente corrispondente al consumo umano nell'azienda).

Secondo la *Repubblica ellenica*, nella stessa ipotesi di calcolo, e qualora vengano approvati i suoi calcoli, non resterebbe nessun quantitativo che giustifichi la riscossione del prelievo.

4. a) *Quarto quesito*

« Le parti sono invitate a precisare quali siano esattamente gli importi controversi per quel che riguarda l'ammasso del tabacco greggio ».

b) *Risposta*

La *Commissione* precisa che il quantitativo globale di tabacco da essa considerato nei suoi calcoli ammonta a *6 736 096 t* di cui 6 295 290 t del tipo Burley e 440 806 t del tipo orientale. L'importo globale della correzione corrispondente ammonta a 1 391 025 367 DR.

La *Repubblica ellenica* non dà una risposta precisa al quesito. A suo parere il calcolo esatto delle conseguenze finanziarie derivanti dai risultati delle analisi effettuate dal perito della Commissione non può essere svolto a causa del fatto che il perito non ha determinato le percentuali di classificazione qualitativa nelle categorie A, B e C e non ha neanche comunicato i relativi risultati.

5. a) *Quinto quesito*

« Le parti sono invitate a chiarire gli elementi controversi nonché i loro argomenti in ordine all'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 1883/78 ».

b) *Risposta*

Secondo la *Commissione*, la posizione della Grecia può essere riassunta come segue: quando la Commissione effettua correzioni delle spese imputate dagli Stati membri al FEAOG, sezione « garanzia », non può sottrarre importi superiori a quelli da essa già versati come spese. Ora, la Repubblica ellenica sembra affermare che l'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 1883/78 conduce a non riconoscere non solo le spese pagate dal FEAOG, ma anche il valore d'acquisto dei tabacchi che non sono stati ammessi.

Da parte sua la Commissione chiarisce che le tabelle di calcolo da essa utilizzate all'atto delle correzioni finanziarie contengono sia i quantitativi di tabacco che non corrispondono ai requisiti qualitativi minimi sia il valore *all'acquisto e alla vendita* di detti quantitativi (va osservato che gli introiti provenienti dalla vendita del tabacco all'intervento sono accreditati al FEAOG). Di conseguenza è impossibile prendere due volte in considerazione — come sembra affermare la ricorrente — il valore del quantitativo di tabacco che non corrisponde alle caratteristiche richieste.

La *Repubblica ellenica* si limita ad osservare che il mancato riconoscimento delle spese in quanto considerate dalla Commissione come « perdite nette » in forza dell'art. 4 del regolamento n. 1883/78 non è legittimo.

6. *Sesto quesito*

« Le parti sono invitate a chiarire maggiormente la loro posizione sui metodi di campionamento del tabacco utilizzati a livello internazionale ».

Risposta

Secondo la *Commissione*, è difficile descrivere esattamente un metodo di controllo costantemente applicato a livello internazionale.

Per effettuare i controlli la Commissione ha incaricato un perito di origine tedesca, che è stato assistito da funzionari della Commissione. Dopo il controllo il perito ha presentato una relazione alla Commissione nella quale descrive in modo particolareggiato il metodo di controllo utilizzato ed i risultati cui è giunto. La Commissione ritiene che il metodo applicato dal perito corrisponda al metodo internazionale di cui trattasi.

Inoltre, pur riconoscendo che sarebbe stato possibile sottoporre un maggior numero di campioni di tabacco di tipo Burley al controllo prima di estrapolare i risultati al complesso dei quantitativi controllati, la Commissione ritiene che l'esattezza dei risultati non possa essere rimessa in discussione. Infatti, in primo luogo, il quantitativo di tabacco di tipo Burley non corrispondente alle caratteristiche richieste rappresentava il 47% in media, percentuale sufficientemente elevata per giustificare detta estrapolazione; in secondo luogo, i risultati del controllo fisico effettuato dall'esperto sono stati ulteriormente confermati dall'analisi dei campioni effettuata dal laboratorio della SEITA di Bergerac (Francia). La correzione effettuata dalla Commissione è fondata sui risultati ottenuti da detto laboratorio.

La *Repubblica ellenica* sostiene che, conformemente alla prassi internazionale ed alle direttive ufficiali della Commissione, i campioni devono essere prelevati secondo il sistema dei tre « gruppi », il primo ai fini dell'analisi diretta, il secondo conservato per confermare l'analisi ed il terzo destinato al servizio competente dello Stato membro. Il perito della Commissione ha invece prelevato foglie mediante campionamento e costituito un campione. Questa modalità di prelievo viene scientificamente qualificata come « errore di campionamento » ed i risultati non possono non condurre a divari enormi. Secondo la Repubblica ellenica, mentre nella prassi internazionale il campione prelevato rappresenta il 5% della giacenza, nel caso concreto la percentuale oscilla fra lo 0,033 e lo 0,013%.

G. F. Mancini

giudice relatore